



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 114/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2020/C 114/02	Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni	2
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Tribunale

2020/C 114/03	Causa T-605/18.: Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — ZF/Commissione («Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione – Decisione che fissa i diritti pensionistici – Cedolini della pensione – Ricorso di annullamento – Termine di reclamo – Tardività – Atto meramente confermativo – Irricevibilità parziale – Ripetizione dell'indebito – Inquadramento nel grado e nello scatto – Fattore di moltiplicazione – Revoca di un atto affetto da un vizio di legittimità – Legittimo affidamento – Termine ragionevole»)	6
---------------	--	---

2020/C 114/04	Causa T-159/19: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020 — Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli «Forte» (Mobili) [«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un mobile – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione del disegno o del modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]	7
---------------	---	---

2020/C 114/05	Causa T-202/19: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTour) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CaraTour – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Carado – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	7
2020/C 114/06	Causa T-203/19: Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo) [«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CaraTour – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Carado – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]	8
2020/C 114/07	Causa T-212/19: Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Apple / EUIPO (Stylets) («Disegno o modello comunitario – Irregolarità che ha dato luogo al diniego di registrazione sanata dalla divisione della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»)	9
2020/C 114/08	Causa T-214/19: Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2020 — Fleximed/EUIPO — docPride (Fleximed) [«Marchio dell'Unione europea – Procedimento per la dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo Fleximed – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore mediFLEX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]	9
2020/C 114/09	Causa T-36/20: Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — IF / Parlamento	10
2020/C 114/10	Causa T-50/20: Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 — PNB Banka / BCE	11
2020/C 114/11	Causa T-53/20: Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — IMI 2 Joint Undertaking / CHS	12
2020/C 114/12	Causa T-71/20: Ricorso proposto il 6 febbraio 2020 — Puma / EUIPO — CAMäleon (PUMA-System)	12
2020/C 114/13	Causa T-81/20: Ricorso proposto l'11 febbraio 2020 — Klose/EUIPO (Raffigurazione di un rettangolo contre segmenti colorati)	13
2020/C 114/14	Causa T-83/20: Ricorso proposto il 12 febbraio 2020 — bonnanwalt/EUIPO — Bayerischer Rundfunk e a. (tagesschau)	14
2020/C 114/15	Causa T-84/20: Ricorso proposto il 12 febbraio 2020 — Qx World / EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)	15
2020/C 114/16	Causa T-85/20: Ricorso proposto il 13 febbraio 2020 — Qx World / EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)	15
2020/C 114/17	Causa T-86/20: Ricorso proposto il 13 febbraio 2020– Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO)	16
2020/C 114/18	Causa T-88/20: Ricorso proposto il 13 febbraio 2020 — Rivière e a./Parlamento	17
2020/C 114/19	Causa T-93/20: Ricorso proposto il 17 febbraio 2020 — Albert Darboven Holding/EUIPO (WINDSOR-CASTLE)	18
2020/C 114/20	Causa T-98/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Biochange Group / EUIPO — Laubender (medical beauty research)	18
2020/C 114/21	Causa T-100/20: Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Junqueras i Vies / Parlamento	19

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2020/C 114/01)

Ultima pubblicazione

GU C 103 del 30.3.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 95 del 23.3.2020

GU C 87 del 16.3.2020

GU C 77 del 9.3.2020

GU C 68 del 2.3.2020

GU C 61 del 24.2.2020

GU C 54 del 17.2.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2020/C 114/02)

L'11 marzo 2020, il Tribunale, composto di 50 giudici, ha deciso, a seguito dell'esonero dalle funzioni della sig.ra giudice Labucka, concesso dalla Corte di giustizia con effetti a partire dal 25 febbraio 2020, su proposta del Presidente, presentata conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di modificare la decisione relativa alla costituzione delle sezioni, del 30 settembre 2019 ⁽¹⁾, così come modificata ⁽²⁾, e la decisione relativa all'assegnazione dei giudici alle sezioni, del 4 ottobre 2019 ⁽³⁾, così come modificata ⁽⁴⁾, per il periodo compreso tra l'11 marzo 2020 e il 31 agosto 2022, e di assegnare i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Jaeger, sig.ra Póltorak, sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Prima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Jaeger e sig.ra Póltorak, giudici;

Collegio B: sig. Jaeger e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio C: sig. Jaeger e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio D: sig.ra Póltorak e sig.ra Porchia, giudici;

Collegio E: sig.ra Póltorak e sig.ra Stancu, giudici;

Collegio F: sig.ra Porchia e sig.ra Stancu, giudici.

Seconda Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione, sig. Schalin, sig.ra Škvařilová-Pelzl, sig. Nömm e sig.ra Steinfatt, giudici.

Seconda Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidentessa di sezione;

Collegio A: sig. Schalin e sig.ra Škvařilová-Pelzl, giudici;

Collegio B: sig. Schalin e sig. Nömm, giudici;

⁽¹⁾ GU 2019, C 372, pag. 3.

⁽²⁾ GU 2020, C 68, pag. 2.

⁽³⁾ GU 2019, C 372, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU 2020, C 68, pag. 2.

Collegio C: sig.ra Škvařilová-Pelzl e sig. Nõmm, giudici.

Terza Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig. Kreuzschitz, sig. Csehi, sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.

Terza Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Kreuzschitz e sig. Csehi, giudici;

Collegio B: sig. Kreuzschitz e sig. De Baere, giudici;

Collegio C: sig. Kreuzschitz e sig.ra Steinfatt, giudici;

Collegio D: sig. Csehi e sig. De Baere, giudici;

Collegio E: sig. Csehi e sig.ra Steinfatt, giudici;

Collegio F: sig. De Baere e sig.ra Steinfatt, giudici.

Quarta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Madise, sig. Nihoul, sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quarta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Madise e sig. Nihoul, giudici;

Collegio B: sig. Madise e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio C: sig. Madise e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio D: sig. Nihoul e sig.ra Frendo, giudici;

Collegio E: sig. Nihoul e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici;

Collegio F: sig.ra Frendo e sig. Martín y Pérez de Nanclares, giudici.

Quinta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione, sig. Öberg, sig.ra Spineanu-Matei, sig. Mastroianni e sig. Norkus, giudici.

Quinta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Spielmann, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Öberg e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;

Collegio B: sig. Öberg e sig. Mastroianni, giudici;

Collegio C: sig.ra Spineanu-Matei e sig. Mastroianni, giudici.

Sesta Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione, sig. Frimodt Nielsen, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Sesta Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Marcoulli, presidentessa di sezione;

Collegio A: sig. Frimodt Nielsen e sig. Schwarcz, giudici;

Collegio B: sig. Frimodt Nielsen e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio C: sig. Frimodt Nielsen e sig. Norkus, giudici;

Collegio D: sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

Collegio E: sig. Schwarcz e sig. Norkus, giudici;

Collegio F: sig. Iliopoulos e sig. Norkus, giudici.

Settima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione, sig. Valančius, sig.ra Reine, sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Settima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. da Silva Passos, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Valančius e sig.ra Reine, giudici;

Collegio B: sig. Valančius e sig. Truchot, giudici;

Collegio C: sig. Valančius e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio D: sig.ra Reine e sig. Truchot, giudici;

Collegio E: sig.ra Reine e sig. Sampol Pucurull, giudici;

Collegio F: sig. Truchot e sig. Sampol Pucurull, giudici.

Ottava Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione, sig. Barents, sig. Mac Eochaidh, sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Ottava Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Svenningsen, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Barents e sig. Mac Eochaidh, giudici;

Collegio B: sig. Barents e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio C: sig. Barents e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio D: sig. Mac Eochaidh e sig.ra Pynnä, giudici;

Collegio E: sig. Mac Eochaidh e sig. Laitenberger, giudici;

Collegio F: sig.ra Pynnä e sig. Laitenberger, giudici.

Nona Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione, sig. Gratsias, sig.ra Kancheva, sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.

Nona Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Costeira, presidentessa di sezione;

Collegio A: sig. Gratsias e sig.ra Kancheva, giudici;

Collegio B: sig. Gratsias e sig. Berke, giudici;

Collegio C: sig. Gratsias e sig.ra Perišin, giudici;

Collegio D: sig.ra Kancheva e sig. Berke, giudici;

Collegio E: sig.ra Kancheva e sig.ra Perišin, giudici;

Collegio F: sig. Berke e sig.ra Perišin, giudici.

Decima Sezione ampliata, quando si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Passer, sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.

Decima Sezione, quando si riunisce con tre giudici:

Sig. Kornezov, presidente di sezione;

Collegio A: sig. Buttigieg e sig. Passer, giudici;

Collegio B: sig. Buttigieg e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;

Collegio C: sig. Buttigieg e sig. Hesse, giudici;

Collegio D: sig. Passer e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;

Collegio E: sig. Passer e sig. Hesse, giudici;

Collegio F: sig.ra Kowalik-Bańczyk e sig. Hesse, giudici.

La Seconda Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l'aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Terza Sezione. La Quinta Sezione, composta di quattro giudici, sarà ampliata con l'aggiunta di un quinto giudice proveniente dalla Sesta Sezione. Il quinto giudice è designato seguendo l'ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura per il periodo fino al 31 agosto 2022.

Il Tribunale conferma la sua decisione del 4 ottobre 2019, secondo la quale la Prima, Quarta, Settima e Ottava Sezione sono incaricate delle cause proposte ai sensi dell'articolo 270 TFUE e, eventualmente, dell'articolo 50 bis del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, mentre la Seconda, Terza, Quinta, Sesta, Nona e Decima Sezione sono incaricate delle cause in materia di diritti di proprietà intellettuale di cui al titolo quarto del regolamento di procedura.

Esso conferma parimenti che il presidente e il vicepresidente non sono assegnati in via permanente a una sezione.

Esso decide inoltre che:

- in occasione di ogni anno giudiziario, il vicepresidente entra a far parte di ciascuna delle dieci sezioni che si riuniscono con cinque giudici, in ragione di una causa per sezione secondo l'ordine seguente:
 - la prima causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Prima Sezione, della Seconda Sezione, della Terza Sezione, della Quarta Sezione e della Quinta Sezione;
 - la terza causa rinviata, con decisione del Tribunale, dinanzi a un collegio ampliato che si riunisce con cinque giudici della Sesta Sezione, della Settima Sezione, dell'Ottava Sezione, della Nona Sezione e della Decima Sezione.

Quando la sezione della quale il vicepresidente è chiamato a far parte è composta:

- di cinque giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito nonché di uno degli altri giudici della sezione interessata, individuato in base all'ordine inverso stabilito ex articolo 8 del regolamento di procedura;
 - di quattro giudici, il collegio ampliato si compone del vicepresidente, dei giudici del collegio di tre membri inizialmente investito e del quarto giudice della sezione interessata.
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 12 febbraio 2020 — ZF/Commissione

(Causa T-605/18.) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione – Decisione che fissa i diritti pensionistici – Cedolini della pensione – Ricorso di annullamento – Termine di reclamo – Tardività – Atto meramente confermativo – Irricevibilità parziale – Ripetizione dell'indebito – Inquadramento nel grado e nello scatto – Fattore di moltiplicazione – Revoca di un atto affetto da un vizio di legittimità – Legittimo affidamento – Termine ragionevole»)

(2020/C 114/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZF (rappresentanti: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e L. Radu Bouyon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 e diretta all'annullamento della nota del 30 novembre 2017 con cui l'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione ha modificato, con effetto al 1° aprile 2015, i diritti a pensione di anzianità del ricorrente, nonché della nota del 31 gennaio 2018 nella quale tale Ufficio ha informato il ricorrente dell'importo complessivo dei crediti dell'Unione europea nei suoi confronti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese di ZF.

⁽¹⁾ GU C 455 del 17.12.2018.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020 — Bog-Fran/EUIPO — Fabryki Mebli «Forte» (Mobili)(Causa T-159/19) ⁽¹⁾

[«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un mobile – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Divulgazione del disegno o del modello anteriore – Prova della divulgazione – Articolo 7 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2020/C 114/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Mikosza, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e H. O'Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Fabryki Mebli «Forte» S.A. (Ostrów Mazowiecka, Polonia) (rappresentante: H. Basiński, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 gennaio 2019 (procedimento R 291/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bog-Fran e la Fabryki Mebli «Forte».

Dispositivo

- 1) La decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 gennaio 2019 (procedimento R 291/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. e la Fabryki Mebli «Forte» S.A., è annullata.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) L'EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Bog-Fran.
- 4) La Fabryki Mebli «Forte» sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 155 del 6.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTour)(Causa T-202/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CaraTour – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Carado – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 114/05)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Germania) (rappresentante: N. Maenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carado GmbH (Leutkirch im Allgäu, Germania) (rappresentante: A. Otto, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 gennaio 2019 (procedimento R 506/2018-5) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Carado e la Knaus Tabbert.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Knaus Tabbert GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2020 — Knaus Tabbert/EUIPO — Carado (CaraTwo)

(Causa T-203/19) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo CaraTour – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore Carado – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

(2020/C 114/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Knaus Tabbert GmbH (Jandelsbrunn, Germania) (rappresentante: N. Maenz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Carado GmbH (Leutkirch im Allgäu, Germania) (rappresentante: A. Otto, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 gennaio 2019 (procedimento R 851/2018-5) relativa ad un procedimento di opposizione tra la Carado e la Knaus Tabbert.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Knaus Tabbert GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.5.2019.

Ordinanza del Tribunale del 5 febbraio 2020 — Apple / EUIPO (Stylets)(Causa T-212/19) ⁽¹⁾**«Disegno o modello comunitario – Irregolarità che ha dato luogo al diniego di registrazione sanata dalla divisione della domanda di registrazione – Non luogo a statuire»**

(2020/C 114/07)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Inc. (Cupertino, California, Stati Uniti) (rappresentanti: H. Hartwig e A. von Mühlendahl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Hanne e D. Botis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 7 gennaio 2019 (procedimento R 2533/2017-3), relativa a una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario rappresentante una matita digitale.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Apple Inc. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.05.2019.

Ordinanza del Tribunale del 7 febbraio 2020 — Fleximed/EUIPO — docPride (Fleximed)(Causa T-214/19) ⁽¹⁾**«Marchio dell'Unione europea – Procedimento per la dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea denominativo Fleximed – Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore mediFLEX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»**

(2020/C 114/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Fleximed AG (Triesen, Liechtenstein) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: W. Schramek e A. Söder, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: docPrice GmbH (Coblenza, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 febbraio 2019 (procedimento R 1121/2018-4), relativa a un procedimento per la dichiarazione di nullità tra la docPrice GmbH e la Fleximed AG.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
- 2) La Fleximed AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 182 del 27.05.2019.

Ricorso proposto il 22 gennaio 2020 — IF / Parlamento**(Causa T-36/20)**

(2020/C 114/09)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: IF (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 16 aprile 2019 che solleva la ricorrente dalle sue funzioni di Segretario generale aggiunto dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa;
- condannare il convenuto al pagamento di un importo di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito, maggiorato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;
- condannare il convenuto al pagamento di un importo di EUR 1 000 a titolo di risarcimento per l'impossibilità di reintegrare la ricorrente nella sua posizione giuridica originaria, maggiorato degli interessi al tasso legale fino al completo pagamento;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza dell'autore dell'atto e sulla violazione del «principio del parallelismo delle forme».
 - Si sostiene a tal riguardo che, mentre la decisione impugnata è stata adottata dalla Presidenza del Gruppo, essa avrebbe dovuto essere adottata dall'Ufficio di Presidenza del Gruppo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad essere ascoltati prima dell'adozione di un atto che arreca pregiudizio.
 - Si sostiene a tal riguardo che alla ricorrente non è stata data la possibilità di far valere efficacemente il suo punto di vista prima dell'adozione della decisione impugnata.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di vedere le proprie questioni trattate in modo equo, imparziale e diligente, nonché sul difetto di motivazione.

— Si sostiene a tal riguardo che:

— alla Presidenza non sono stati presentati con diligenza ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso in questione, prima dell'adozione della decisione impugnata; e

— la Presidenza, avallando la nota del Segretario Generale del Gruppo del 12 aprile 2019, che conteneva motivazioni errate, ha trasmesso lo stesso vizio alla decisione impugnata.

Ricorso proposto il 29 gennaio 2020 — PNB Banka / BCE

(Causa T-50/20)

(2020/C 114/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PNB Banka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, lawyer)

Convenuta: Banca Centrale Europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della BCE del 19 novembre 2019, mediante cui quest'ultima rifiuta di dare seguito alla domanda di ingiungere all'amministratore della PNB Banka di concedere l'accesso alla banca, alle sue informazioni, al suo personale e alle sue risorse;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha erroneamente presupposto che l'istruzione richiesta non rientrasse nelle sue competenze.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della banca a un ricorso effettivo.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata ha violato il diritto della banca di essere ascoltata.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il diritto della banca a una decisione motivata in maniera adeguata.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio del *nemo auditur*, in quanto la nomina dell'amministratore e l'ingerenza nella rappresentanza della Banca da parte del suo Consiglio di amministrazione, quale rappresentante legale di quest'ultima, sono dovute all'illegittimo operato della BCE.

Ricorso proposto il 30 gennaio 2020 — IMI 2 Joint Undertaking / CHS**(Causa T-53/20)**

(2020/C 114/11)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: IMI 2 Joint Undertaking (rappresentanti: D. Waelbroeck, A. Duron e F. Federici, avvocati)

Convenuta: Choice Healthcare Solutions Ltd (Cardiff, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la convenuta a rimborsare alla ricorrente EUR 128 996,04, oltre agli interessi, in relazione alla Convenzione di sovvenzione 115011 relativa al progetto «PROactive — Physical Activity as a Crucial Patient Reported Outcome in COPD [chronic obstructive pulmonary disease]», oltre ad interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato del 3,5 % calcolati a partire dal 23 luglio 2019, fino alla data di ricevimento dei fondi da rimborsare alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha stipulato una convenzione di sovvenzione con la convenuta in merito al progetto «PROactive — Physical Activity as a Crucial Patient Reported Outcome in COPD».

A sostegno del suo ricorso, proposto sulla base dell'articolo 272 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ricorrente invoca varie violazioni delle condizioni previste nella suddetta convenzione da parte della convenuta con riferimento ai costi da essa sostenuti.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2020 — Puma / EUIPO — CAMäleon (PUMA-System)**(Causa T-71/20)**

(2020/C 114/12)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CAMäleon Produktionsautomatisierung GmbH (Dettenhausen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: la domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «PUMA-System» — Domanda di registrazione n. 16 786 907

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2019 nel procedimento R 404/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione del principio di buona amministrazione;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 94 e dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 febbraio 2020 — Klose/EUIPO (Raffigurazione di un rettangolo contre segmenti colorati)

(Causa T-81/20)

(2020/C 114/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anne-Marie Klose (Amburgo, Germania) (rappresentante: I. Seher avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di un rettangolo con tre segmenti colorati) — Domanda di registrazione n. 18 019 599

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 dicembre 2019, nel procedimento R 1955/2019 2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2020 — bonnanwalt/EUIPO — Bayerischer Rundfunk e a. (tagesschau)**(Causa T-83/20)**

(2020/C 114/14)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: bonnanwalt (Bonn, Germania) (rappresentante: T. Wendt, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Bayerischer Rundfunk (Monaco, Germania), Hessischer Rundfunk (Francoforte sul Meno, Germania), Mitteldeutscher Rundfunk (Lipsia, Germania), Norddeutscher Rundfunk (Amburgo, Germania), Rundfunk Berlin-Brandenburg (Berlino, Germania), Saarländischer Rundfunk (Saarbrücken, Germania), Südwestrundfunk (Magonza, Germania), Westdeutscher Rundfunk Köln (Colonia, Germania), Radio Bremen (Brema, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «tagesschau» — Marchio dell'Unione europea n. 10 237 543

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 dicembre 2019 nel procedimento R 1487/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare decaduto il marchio dell'Unione europea n. 10 237 543, con effetto dal 15 novembre 2017, anche riguardo ai servizi di «Realizzazione di programmi e articoli di informazione»;
- condannare la titolare del marchio dell'Unione europea alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.

Motivi invocati

- Violazione delle forme sostanziali (obbligo di motivazione);

- violazione dell'articolo 18, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 12 febbraio 2020 — Qx World / EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)

(Causa T-84/20)

(2020/C 114/15)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «EDUCTOR» — Marchio dell'Unione europea n. 11 043 296

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 novembre 2019 nel procedimento R 1310/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura;
- in subordine, annullare tanto la decisione impugnata quanto la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione di norme che prescrivono determinate forme.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2020 — Qx World / EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)

(Causa T-85/20)

(2020/C 114/16)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «EDUCTOR» — Marchio dell'Unione europea n. 12 250 593

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1311/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura;
- in subordine, annullare tanto la decisione impugnata quanto la decisione adottata dall'organo decisionale di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per la prosecuzione della procedura.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione di norme che prescrivono determinate forme.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2020– Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO)

(Causa T-86/20)

(2020/C 114/17)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qx World Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: Á. László e A. Cserny, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mandelay Kft. (Szigetszentmiklós, Ungheria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «SCIO» — Marchio dell'Unione europea n. 11 191 194

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2019 nel procedimento R 1312/2019-5.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo da annullare la decisione di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un nuovo esame;
- in subordine, annullare sia la decisione impugnata che la decisione di primo grado e rinviare la causa dinanzi alla divisione di annullamento dell'EUIPO per un nuovo esame.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione di forme sostanziali.

Ricorso proposto il 13 febbraio 2020 — Rivière e a./Parlamento

(Causa T-88/20)

(2020/C 114/18)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Jérôme Rivière (Nizza, Francia) e altri dieci ricorrenti (rappresentante: F. Wagner, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione orale del presidente del Parlamento europeo del 13 gennaio 2020, che vieta la presenza di una bandiera nazionale sui banchi dei deputati;
- condannare il Parlamento europeo alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, relativo alla violazione e allo snaturamento in diritto e in fatto dell'articolo 10 del regolamento interno del Parlamento europeo nonché alla violazione dell'articolo 4 del Trattato sull'Unione europea, in particolare poiché la bandierina che i parlamentari collocano sui loro banchi non è una bandiera né uno striscione. Inoltre, la presenza di siffatta bandierina non comprometterebbe il regolare svolgimento dei lavori parlamentari, né il corretto funzionamento delle attrezzature del Parlamento o l'ordine in Aula, e non costituirebbe un comportamento inappropriato.
2. Secondo motivo, relativo alla violazione della prassi anteriore del Parlamento europeo e del principio della certezza del diritto che, secondo la giurisprudenza, è riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea come un «requisito fondamentale».

3. Terzo motivo, relativo all'abuso di potere, poiché, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento interno del Parlamento europeo, il presidente non disporrebbe unilateralmente del potere di rifiutare di dare la parola a un deputato per il motivo che ha invocato. I ricorrenti sostengono che è l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che disciplina le questioni relative allo svolgimento delle sedute.

Ricorso proposto il 17 febbraio 2020 — Albert Darboven Holding/EUIPO (WINDSOR-CASTLE)

(Causa T-93/20)

(2020/C 114/19)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Albert Darboven Holding (Amburgo, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo «WINDSOR-CASTLE» — Domanda di registrazione n. 17 881 910

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 dicembre 2019 nel procedimento R 2448/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata in modo che venga autorizzata la pubblicazione della domanda di marchio dell'Unione europea n. 17 881 910 «WINDSOR-CASTLE» anche per i prodotti «caffè, tè e loro succedanei; prodotti da forno, pasticceria»;

in subordine

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Biochange Group / EUIPO — Laubender (medical beauty research)

(Causa T-98/20)

(2020/C 114/20)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biochange Group GmbH (Bad Schlema, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laubender GmbH (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «medical beauty research» — Marchio dell'Unione europea n. 4 215 935

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 novembre 2019 nel procedimento R 114/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Laubender GmbH, ove quest'ultima intervenisse nel presente procedimento, alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 95, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2020 — Junqueras i Vies / Parlamento

(Causa T-100/20)

(2020/C 114/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale prenda atto dell'introduzione tempestiva del ricorso avverso l'atto impugnato, con i suoi allegati, lo dichiari ricevibile e, nel merito della domanda, dichiari nullo e inefficace l'atto adottato da Presidente del Parlamento europeo, condannando il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione del Presidente del Parlamento europeo del 10 dicembre 2019, recante diniego (con rinvio alla sua decisione del 22 agosto 2019, impugnata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea con atto introduttivo della causa T-734/19, Junqueras i Vies/Parlamento) della trattazione della domanda di tutela dell'immunità presentata dalla sig. ra Diana Riba i Giner, membro del Parlamento europeo, in rappresentanza del parlamentare dell'Unione europea sig. Oriol Junqueras i Vies.

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, basato sulla violazione degli articoli 39 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e 3, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, degli articoli 20, 21, paragrafi 1 e 2, e 41, paragrafi 1 e 2, CDFUE, e sulla necessaria interpretazione conforme degli articoli 7 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo.
 - Al riguardo è rilevato che l'entrata in vigore della CDFUE (e in concreto degli articoli sopra menzionati) come diritto primario dell'UE conferisce diritti soggettivi autonomi agli europarlamentari nei confronti del Parlamento europeo che devono tradursi in una corretta interpretazione degli articoli 7 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo, nel senso che esistono uno statuto europeo di tutela dell'immunità degli europarlamentari egualitario e non discriminatorio in base alla nazionalità e, perlomeno, taluni diritti di natura procedurale che impongono al Parlamento europeo la trattazione della domanda di tutela dell'immunità con le garanzie che tali diritti tutelano.
 2. Secondo motivo, vertente sull'inosservanza della sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019 (C-502/19, Junqueras i Vies) e della violazione del diritto alla tutela dell'immunità ai sensi dell'articolo 39 CDFUE e dell'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, nonché degli articoli 7 e 9 del regolamento interno.
 - Al riguardo è rilevato che, nella menzionata sentenza, la Corte di giustizia ha riconosciuto al ricorrente lo status di parlamentare europeo, e stabilito che si sarebbe dovuta chiedere al Parlamento europeo la revoca dell'immunità. Essendo stato riconosciuto lo status di europarlamentare del ricorrente anche dallo stesso Parlamento europeo, la denegata trattazione della domanda di tutela dell'immunità ha comportato, nel caso di specie, l'inosservanza della sentenza e la violazione dei diritti del sig. Junqueras quale eurodeputato ai sensi degli articoli citati.
 3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo per incompetenza del Presidente del Parlamento a decidere sulla ricevibilità o meno della domanda di tutela dell'immunità e per inosservanza della procedura in essi prevista.
 - Al riguardo è rilevata l'incompetenza del Presidente ad adottare una decisione di irricevibilità della domanda di tutela dell'immunità e la violazione degli articoli 7 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo per inosservanza della procedura in essi prevista.
 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 39 CDFUE, dell'articolo 9 *in totum* del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e degli articoli 7 e 9 del regolamento interno del Parlamento europeo.
 - Al riguardo è rilevato che, non essendo stata tutelata l'immunità del sig. Junqueras e non essendo stata imposta la trattazione dinanzi al Parlamento europeo di una domanda di tutela dell'immunità, è stato violato l'intero sistema di tutela dell'immunità sancito dall'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT